

importo unitario e complessivo per tipologia

Il Fornitore è tenuto agli adempimenti per quanto previsto dall'art 30 comma 5 bis dal d.lgs. 50/2016 sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Azienda.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto attuativo e all'attività di riferimento disciplinata dalle singole schede tecniche (es. invii screening oncologico) e dovrà riportare appositi allegati che distinguano per singole Strutture aziendali/sedi aziendali come identificate nelle schede tecniche quantità per tipologie ed importi unitari e complessivi. La fattura dovrà essere intestata e trasmessa all'Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Il Fornitore dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l'Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Così come stabilito al punto 9.10 del Capitolato Normativo, in nessun caso, ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale, il contratto si potrà risolvere di diritto.

Articolo 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come enunciata al precedente art.9.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i